

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7766

Svolgimento del processo

1. - Convenuta in giudizio per il risarcimento del danno subito dalla società proprietaria (Immobiliare Ma. s.r.l.) dell'edificio a fianco del quale aveva effettuato uno scavo in vista della realizzazione di un parcheggio sotterraneo, la s.p.a. F.lli Be. chiamò in garanzia la s.p.a. Assicurazioni G. , con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni che potessero essere cagionati a terzi.

La chiamata in causa contestò l'operatività della garanzia sul rilievo che essa concerneva i "danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla costruzione delle opere" e che il danno non era stato conseguenza di fatto accidentale, essendosi invece verificato per riconosciuta colpa del preposto ai lavori, che aveva iniziato lo scavo senza la preventiva realizzazione delle opere di contenimento delle pareti.

Con sentenza n. 7127 del 2003 l'adito tribunale di Milano condannò la convenuta società Be. a pagare all'attrice società Ma. la somma di Euro 319.185,50 ma respinse la domanda di garanzia della Be. nei confronti della G. , di cui condivise gli assunti.

2. - La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Milano che, in accoglimento del gravame della Be., con sentenza n. 1066 del 2005 ha condannato la G. a rifonderle tutte le somme dalla stessa versate alla Ma. ed a rimborsarle la metà delle spese del grado, compensandole per l'altra metà.

3. - Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società G. , affidandosi ad un unico, articolato motivo, cui resiste con controricorso la società Be., che propone anche ricorso incidentale in punto di intervenuta, parziale compensazione delle spese.

La ricorrente principale ha depositato anche memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. - I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. - Col ricorso principale sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1325, 1882, 1905 e 1917 c.c., nonché omessa e, in subordine, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia nelle parti in cui la corte d'appello, ritenendo in fatto che il danno fosse riconducibile a colpa dell'assicurato e che l'assicurazione della responsabilità civile comporta necessariamente l'estensione ai fatti colposi, "aveva totalmente eluso la questione fondamentale della controversia che, con riferimento al tenore di una clausola contrattuale, comportava un giudizio sull'oggetto e sulla causa (artt. 1325 e 2905 c.c.) del contratto assicurativo"; ed aveva inoltre pretermesso la considerazione dei 14 punti concernenti le delimitazioni dell'assicurazione di cui alla clausola n. 9 delle condizioni di polizza.

2.1. - Le censure sono manifestamente infondate.

Con motivazione del tutto esauriente ed assolutamente cristallina la corte territoriale ha ritenuto che la clausola n. 7 delle condizioni generali di polizza, prevedente la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti "accidentali", debba essere interpretata nel senso che essa si riferisca alla condotta colposa in contrapposizione a quella dolosa, dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

E questo per le seguenti ragioni, esposte alle pagine da 11 a 13 della sentenza impugnata:

- a) perché l'assicurazione per la responsabilità civile, mentre non può certamente concernere fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge alcuna responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura, l'estensione anche ai fatti colposi, salve espresse clausole limitative del rischio (sono citate Cass., nn. 4118/1995,

2863/1990, 6071/1983 e 6275/1980);

- b) perché, nella specie, la clausola prevede espressamente l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi, dove la non volontarietà (delle conseguenze dannose) qualifica una condotta esente da dolo e non anche immune da colpa, sicché la tesi della società assicuratrice, secondo la quale erano esclusi dalla copertura i fatti colposi, era palesemente contraddetta dall'espresso riferimento alla responsabilità dell'assicurato;
- c) perché l'interpretazione di buona fede del contratto impediva di intendere la previsione di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, come avulso dall'espresso richiamo alla responsabilità dell'assicurato, che imponeva di imporre al termine accidentale il mero significato di involontario.

A tanto si contrappone che il contratto assicurativo regola il rischio, che evoca l'idea di incertezza ed esclude dunque un evento altamente probabile, e che rischio oggettivo non c'è se è certo che il fatto colposo provochi un danno al terzo, com'era accaduto nella specie; sicché, in definitiva, esisterebbero due profili di colpa: quello consistente nella mancata adozione di certe tecniche (che inciderebbe sul rischio e delimiterebbe l'ambito di operatività della garanzia); e quella concernente "altri e diversi aspetti", come l'inadeguatezza del cordolo (pagina 11, sesto periodo del ricorso). Basterebbe rilevare che non era affatto oggettivamente certo che l'inadeguatezza del cordolo provocasse il crollo e che "gli altri e diversi aspetti" possibili della colpa non sono illustrati per minare gli stessi presupposti dell'iter argomentativo della ricorrente, che peraltro completamente prescinde da quello della sentenza che si assume inficiata da violazione di legge e da vizio della motivazione, solo apparentemente criticandone la ratio decidendi - come ineluttabilmente si deve col ricorso per cassazione - ma in realtà svolgendo argomentazioni autonome.

Il rischio, nell'assicurazione per la responsabilità civile, è la conseguenza negativa, nel patrimonio dell'assicurato, di un sinistro che l'assicurato non abbia dolosamente cagionato (art. 1917, comma 1, c.c.), il suo interesse consistendo nel cautelarsi contro il rischio, appunto, di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento, da parte dell'assicuratore, di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito di un tetto massimo detto massimale (così Cass., n. 7971 del 1993, costantemente confermata).

Il principio enunciato dall'ultima delle sentenze citate nella decisione impugnata (Cass., n. 4118/1995) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis, da Cass. nn. 752/2000 e 5273/2008), va in quest'occasione ribadito nel senso che "l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi". A tale principio la sentenza s'è puntualmente allineata.

Quanto alla pretermissione della clausola n. 9 (che non è chiarito sotto quale aspetto si attagli al caso di specie), in ricorso non si afferma che essa sia stata invocata nel giudizio di merito, sicché la questione posta è inammissibile in questa sede per la sua novità.

3. - E', invece, fondato il ricorso incidentale, col quale la Be. si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 1917 c.c. - che le spese del grado siano state parzialmente compensate nel rapporto processuale con la s.p.a Assicurazioni G. , "essendo ravvisabile la ricorrenza di giusti motivi in tal senso" (così la parte finale della motivazione della sentenza), non indicati e che si affermano palesemente insussistenti in relazione ai motivi della decisione, dai quali emerge che la totale soccombenza della società assicuratrice era stata preceduta da un'ingiustificata resistenza alla domanda di manleva.

E' noto che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese (prima della modifica applicabile ai procedimenti instaurati dopo l'1.3.2006,

che ne impone la esplicita indicazione in motivazione) sono stati ritenuti evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo sia agli aspetti sostanziali che processuali.

Ma se - come nella specie - nessuna delle possibili ragioni che la giurisprudenza ha ravvisato a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale di compensazione sia neppure astrattamente identificabile, univocamente consegue che esso è stato illegittimamente esercitato in violazione del principio posto dall'art. 91, primo comma, c.p.c., secondo il quale le spese sostenute dalla parte vittoriosa debbono essere rimborsate da quella soccombente.

Alla cassazione della sentenza sul punto può far seguito la decisione nel merito sul punto ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla intervenuta, integrale, analitica ed incontestata liquidazione delle spese processuali per i due gradi di merito (Euro 51.479,53, oltre accessori come per legge dovuti, come si legge nella seconda parte di pagina 13 della sentenza impugnata).

4. - La condanna della ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza.

P.Q.M.

La corte di Cassazione

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Assicurazioni G. al pagamento delle intere spese processuali dei due gradi di merito nelle misure complessivamente liquidate dalla corte d'appello nella motivazione della sentenza impugnata, nonché di quelle del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.200, di cui 12.000 per onorari, oltre alle spese G. ed agli accessori di legge.

Dello stesso oggetto:

Cassazione civile , sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5273

La clausola di un contratto di assicurazione della R.C. che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

Corte appello Torino, 12 marzo 2004

La clausola del contratto di assicurazione (globale fabbricati) secondo cui la società assicuratrice risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione del fabbricato, non comporta l'esclusione dalla garanzia per fatti dannosi addebitabili a colpa del soggetto assicurato. (negligenza nella ordinaria manutenzione del bene).

Giudice di pace Prato, 25 febbraio 2004

Ove il contratto di assicurazione della responsabilità civile circoscriva la garanzia ai danni involontariamente causati in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all'attività

dichiarata dall'assicurato, la copertura assicurativa va esclusa in presenza di eventi dannosi tanto estesi e ripetuti nel tempo da non potersi ricondurre all'ipotesi di fatto sporadico e casuale come sopra previsto.

(danni cagionati dall'assicurato a una delle moltissime autovetture imbrattate di vernice nel corso di lavori di verniciatura d'una recinzione).

Tribunale Bari, 21 febbraio 2004

La clausola di una polizza disciplinante l'esclusione della responsabilità civile per i danni derivanti da umidità, è inapplicabile alla diversa ipotesi di rottura di una tubazione condominiale, oltre tutto non costituente evento accidentale, sicché non opera l'esclusione richiamata.

Corte appello Milano, 16 ottobre 2001

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua denominazione e natura l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.

Giudice di pace Piombino, 11 aprile 2001

In materia di assicurazione della responsabilità civile, è da escludere l'accidentalità del fatto conseguente alla normale attività dell'agente.

(operazioni di verniciatura di uno stabilimento, con danno causato alle autovetture parcheggiate nella zona).

Tribunale di Pordenone, 12 gennaio 2000 –

Si deve escludere che un contratto di assicurazione della responsabilità civile possa avere ad oggetto solo i danni derivanti da fatti accidentali intesi come fortuiti, perché dal caso fortuito come dalla forza maggiore non deriva mai una responsabilità civile. Se così è, non avrebbe alcuna giustificazione causale una polizza stipulata per coprire un rischio inesistente perché giuridicamente insuscettibile di verificarsi. Nelle assicurazioni della responsabilità civile il richiamo che viene spesso fatto ai fatti accidentali va interpretato nel senso che il sinistro si deve verificare repentinamente e non in un comportamento ripetuto nel tempo. Del resto, la gravità della negligenza che si protragga per un considerevole e non breve lasso di tempo è tale da rendere la colpa quasi assimilabile al dolo, per il quale l'esclusione della copertura è prevista dall'art. 1917 cod. civ. primo comma.

Tribunale di Ragusa – 26 marzo 1999

L'isolata omissione di cautele, benché pacifica, non esclude il requisito dell'accidentalità. Solo la sistematica e continua violazione di norme di legge o/ed omissione di doverose cautele valgono ad escludere la garanzia assicurativa posto che, se i doveri a tutela dell'incolumità dei terzi venissero sistematicamente violati per carenze strutturali od organizzative, si sarebbe fuori dalla assicurabilità del rischio, venendo in tal caso a difettare lo stesso requisito dell'aleatorietà precipuo del contratto assicurativo.

Tribunale Nocera Inferiore, 25 febbraio 1999

Con riferimento alla garanzia assicurativa stipulata da un condominio per danni arrecati a terzi nella qualità di proprietario del fabbricato e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, l'assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l'assicurazione sia stipulata, debba essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendenti da colpa grave o gravissima.

Tribunale Milano, 18 maggio 1995

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le clausole limitative della copertura alla responsabilità per i danni "involontari" o cagionati da "fatti accidentali", hanno l'effetto di escludere la garanzia assicurativa per i danni cagionati da comportamenti dolosi, giacché l'assicurazione della responsabilità civile non può riguardare i danni derivanti da comportamenti inconsapevoli o da caso fortuito, per i quali non sussisterebbe la responsabilità dell'assicurato.

Cassazione civile sez. III, 10 aprile 1995, n. 4118

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.

Tribunale Milano, 27 marzo 1995

L'oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile non può essere limitato ai fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, dovendosi ricomprendere anche i fatti dannosi colposamente causati, con la sola eccezione dei fatti dolosi. L'esatta accezione del termine "accidentalità del fatto" deve essere desunta sulla base dell'esame delle clausole contrattuali. I danni esclusi dalle condizioni contrattuali, in quanto esulanti dalla accezione di accidentalità, non possono essere ritenuti risarcibili. Tale esclusione, motivata dalla "non accidentalità del fatto", ha lo scopo di lasciare a carico dell'assicurato una serie di danni a cose, che per le loro caratteristiche peculiari di consequenzialità rispetto ad una attività industriale sono esposte quasi perennemente e normalmente alla possibilità di danneggiamento.

Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1993, n. 7971

La disposizione dell'art. 1900 c.c. che esclude la garanzia assicurativa nell'ipotesi di colpa grave dell'assicurato - prevista per l'assicurazione contro i danni - non è applicabile all'assicurazione della responsabilità civile, la quale, secondo la specifica disciplina contenuta nella norma dell'art. 1917 c.c., obbliga l'assicuratore a tener indenne l'assicurato anche per i sinistri cagionati dall'assicurato ed imputabili a colpa grave dello stesso, con la sola esclusione dei danni dolosamente cagionati.

Cassazione civile sez. I, 4 febbraio 1992 n. 1214,

In materia di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il rischio assicurato sia limitato ai fatti accidentali, un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'agente che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L'accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita.

Corte appello Firenze 15 aprile 1991,

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è tenuto, a termini dell'art. 1917 comma 1 c.c., a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo in dipendenza del sinistro, con esclusione della sola responsabilità per fatti dolosi. Pertanto l'assicurazione copre anche i danni causati da condotta colposa, quale che sia l'intensità della colpa, anche se grave o gravissima.

Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 1990 n. 2863,

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, che delle condizione G. preveda esser la garanzia limitata ai danni derivati da fatti accidentali, è correttamente interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nell'ipotesi di fatti colposi, giacché l'assicurazione della responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso per il quale l'assicurazione è stipulata deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa.

Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1988 n. 4860,

La formula impiegata nelle condizioni di polizza dalle compagnie aderenti all'ANIA in tema di assicurazione della r.c., secondo cui "la società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ... a titolo ... di danni ... involontariamente cagionati a terzi, ... in conseguenza di un fatto accidentale", non limita, palesemente, la copertura assicurativa ai soli danni dovuti a caso fortuito ma comprende i fatti colposi dell'assicurato, sì che rientra nell'ambito di operatività del contratto, il comportamento dell'impresa edile che abbia eseguito lavori con modalità tali da cagionare a terzi danni non previsti, ancorché prevedibili.

Cassazione civile, sez. I, 17 ottobre 1983 n. 6071,

L'assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l'assicurazione è stipulata, deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendenti da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa.

Cassazione civile, sez. I, 30 aprile 1981 n. 2652,

In materia di assicurazione della responsabilità civile, ove il rischio assicurato sia limitato ai "fatti accidentali", l'accidentalità non richiede l'imprevedibilità dell'evento dannoso, come genere, ma

l'incertezza nella sua specificità, sicchè si configura quando, pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di un'evenienza di un certo tipo, sia incerto il complesso di fattori che concorrono a produrla secondo le modalità materiali e temporali e con le conseguenze esattamente verificatesi a danno del soggetto che ne risulti colpito, e ciò per circostanze che sfuggono al dominio dell'assicurato e che non sono necessariamente e costantemente inerenti all'attività considerata nel contratto assicurativo ed alla natura dei beni in essa impiegati.

Pretura Ravenna, 12 febbraio 1981

La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che limita la garanzia assicurativa alla responsabilità derivante da fatto accidentale, va interpretata nel senso di escludere l'obbligo dell'assicuratore soltanto nei casi di danni derivati da fatti dolosi, ma non anche da quelli provocati da fatti colposi.

Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1980 n. 6265,

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non può coprire esclusivamente i fatti fortuiti, per i quali viene meno la responsabilità dell'assicurato, e, quindi, la ragione dell'assicurazione stessa. Pertanto, in ipotesi di polizza che limiti il rischio assicurato ai fatti accidentali, il contratto può spiegare effetto se ed in quanto la garanzia abbia ad oggetto i fatti colposi dell'assicurato, senza possibilità di distinguere, salva la dimostrazione di patti o prassi assicurative diverse, fra tipi e modalità della colpa.

Corte appello Messina, 12 maggio 1980

Qualora nel contratto di assicurazione della responsabilità civile sia inclusa una clausola generale che circoscriva il rischio coperto a quel danno che derivi da "fatto accidentale", la garanzia assicurativa non si estende a tutti i fatti colposi, ma soltanto a quelli colposi accidentali, inteso il concetto di accidentalità elaborato nella prassi assicurativa non in coincidenza di quello del fortuito ma con esplicito riferimento alla repentinità e brevità del comportamento e con esclusione nella previsione pattizia di ogni comportamento attivo prolungato, permanente o reiterato.

Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 1979 n. 5679,

Ai sensi dell'art. 1917 c.c., l'assicurazione copre, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante dalla responsabilità civile anche se dipenda da colpa grave o gravissima, mentre non può esservi responsabilità e quindi valido obbligo di copertura assicurativa per un fatto accidentale nel senso di fatto fortuito o dipendente da forza maggiore, salvi i casi di legge. Resta pertanto escluso che, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, alcune colpe non siano comprese nella garanzia assicurativa.